

Publicato il 31/05/2019

N. 0 /2019 REG.PROV.COLL.
N. 00 /2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale _____ del 2016, proposto da _____, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Ballo, Alessandro Padoan, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Padoan in Bologna, via de' Gombruti 5;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata ex lege in Bologna, via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del decreto prot. n. _____ 2015 Area II del _____ 2016 con il quale il Viceprefetto Dirigente dell'Area della Prefettura di Bologna ha respinto l'istanza della ricorrente con cui la stessa ha chiesto di poter aggiungere al proprio cognome _____ il cognome _____

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2019 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori _____;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il provvedimento impugnato è stata respinta l'istanza presentata da _____, concernente la richiesta di cambiamento del cognome, mediante l'aggiunta del cognome _____.

La motivazione del diniego fa riferimento alle seguenti circostanze:

- l'istanza è priva di adeguata motivazione tenuto conto dell'importanza che l'ordinamento italiano attribuisce al cognome paterno e che il cognome richiesto non appartiene al ceppo familiare della ricorrente;
- il cognome è elemento fondante dell'identità personale e le modalità di attribuzione sono dettate in maniera esplicita e dettagliata dal codice civile e dall'ordinamento dello stato civile;
- nell'ordinamento italiano il cognome si acquista a titolo originario, in relazione ad un determinato status giuridico e che la funzione del cognome non si esaurisce nella mera individuazione della persona, ma identifica, altresì, la stessa come appartenente ad una determinata ascendenza, la quale, per i figli legittimi, è quella paterna.

2. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché sarebbe stato impugnato un atto endoprocedimentale, come tale non immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario, finalizzato a notificare l'interessata della incompletezza della sua istanza.

Trattasi infatti di diniego definitivo che non contiene un invito ad integrare la domanda presentata.

3. Parte ricorrente espone tra l'altro quanto segue:

ella è figlia dei signori

Dopo la cessazione degli effetti civili del primo matrimonio, la signora
ha contratto nuovo matrimonio con il sig.

Dal 4 Agosto la ricorrente convive con la madre e con il nuovo coniuge della madre.

In considerazione della riconoscenza maturata nei confronti del sig.
e considerando che il sig. non ha figli, ha presentato istanza finalizzata all'ottenimento del permesso di aggiungere al proprio cognome il cognome

4. L'art. 89 del d.p.r. n° 396 del 2000 stabilisce quanto segue:

"Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta

Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza."

In relazione al caso di specie i principi della disciplina possono così riassumersi:

- l'art. 89 del d.P.R. n. 396 del 2000 nell'esemplificare le ipotesi in cui il nome può essere cambiato "anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale" non recepisce un criterio di tassatività dei casi in cui l'istanza di mutamento delle generalità può formare oggetto di favorevole assenso (così Consiglio di Stato III n° 5021 del 15 Ottobre 2013);

- la domanda di mutamento del cognome, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge, può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale (così Tar Umbria n° 16 del 3 Gennaio 2018).

Il collegio evidenzia pertanto che non costituisce motivo legittimo di diniego quello addotto dall'amministrazione nel caso di specie ossia che il cognome richiesto non appartiene al ceppo familiare della ricorrente.

Al contrario la motivazione posta a base dell'istanza è coerente rispetto al pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale, considerando che:

- il cognome del padre non viene soppresso, ma mantenuto;
- viene aggiunto il cognome del marito della madre nel significato di colleganza col nuovo nucleo familiare di convivenza;
- non sussistono ragioni ostative ai sensi del sopra richiamato art. 89 del d.p.r. n° 396 del 2000.

Il ricorso merita pertanto accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

L'amministrazione si dovrà rideterminare, osservando il principio che la presentata istanza di cambiamento del cognome è sorretta da giusti motivi.

La condanna alle spese segue la soccombenza con liquidazione equitativa nella misura di Euro 3.000.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Ordina all'amministrazione di rideterminarsi come da motivazione.

Condanna l'amministrazione al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese

di giudizio nella misura di Euro 3.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Umberto Giovannini, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Giuseppe Di Nunzio

IL SEGRETARIO